DECISIONE DELLA COMMISSIONE

del 17 dicembre 1969

che fissa l'importo massimo della restituzione per la gara inerente allo zucchero greggio di canna di cui al regolamento (CEE) n. 2395/69

(70/23/CEE)

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea,

visto il regolamento n. 1009/67/CEE del Consiglio, del 18 dicembre 1967, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore dello zucchero (1), modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 2485/69 (2), in particolare l'articolo 17, paragrafo 4,

considerando che ai sensi del regolamento (CEE) n. 2395/69 della Commissione, del 1° dicembre 1969, relativo ad una gara per la determinazione della restituzione all'esportazione di zucchero greggio di canna (3), gli Stati membri sono tenuti a procedere ad una gara per l'esportazione di zucchero greggio di canna;

considerando che in base alle disposizioni dell'articolo 4, paragrafo 3, del regolamento (CEE) n. 766/68 del Consiglio, del 18 giugno 1968, che stabilisce le regole generali per la concessione di restituzioni all'esportazione dello zucchero (4), modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 2488/69 (5), un importo massimo della restituzione è fissato per la gara in causa entro i tre giorni lavorativi successivi alla scadenza del termine di presentazione delle offerte e sulla base delle offerte ricevute; che per il calcolo dell'importo massimo si tiene conto della situazione della Comunità in materia di approvvigionamento e di prezzo, dei prezzi e delle possibilità di smercio sul mercato mondiale e anche delle spese afferenti all'esportazione di zucchero; che in base a tali criteri è opportuno fissare l'importo massimo al livello di cui all'articolo 1;

considerando che le misure previste nella presente decisione sono conformi al parere espresso dal Comitato di gestione per lo zucchero,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

Articolo 1

Per la gara effettuata ai sensi del regolamento (CEE) n. 2395/69, l'importo massimo della restituzione all'esportazione è fissato a 13,730 unità di conto per 100 chilogrammi di zucchero greggio di canna della qualità tipo.

Articolo 2

Gli Stati membri sono destinatari della presente decisione.

Fatto a Bruxelles, il 17 dicembre 1969.

Per la Commissione

Il Vicepresidente

S. L. MANSHOLT

(1) GU n. 308 del 18. 12. **1967, pag. 1.**
(2) GU n. L 314 del 15. 12. 1969, pag. 6.
(3) GU n. L 302 del 2. 12. 1969, pag. 6.
(4) GU n. L 143 del 25. 6. 1968, pag. 6.
(5) GU n. L 314 del 15. 12. 1969, pag. 12.

DECISIONE DELLA COMMISSIONE

del 18 dicembre 1969

relativa all'aggiornamento dell'elenco degli enti di diritto pubblico previsto all'articolo 18 del regolamento n. 9 del Consiglio, concernente il Fondo sociale europeo

(70/24/CEE)

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea,

visto il regolamento n. 9 del Consiglio, concernente il Fondo sociale europeo (1), modificato per ultimo dal regolamento n. 37/67/CEE del Consiglio (2), in particolare l'articolo 18,

vista la decisione della Commissione del 13 dicembre 1961 relativa alla compilazione dell'elenco degli enti di diritto pubblico previsto dal suddetto arti-

(1) GU n. 56 del 31. 8. 1960, pag. 1189/60.
(2) GU n. 33 del 24. 2. 1967, pag. 526/67.

colo [1], nonchè le decisioni della Commissione del 28 marzo 1963 [2], del 15 gennaio 1965 [3], del 4 marzo 1966 [4], del 14 febbraio 1968 [5] e dell'11 marzo 1969 [6], relative all'aggiornamento dell'elenco in questione,

visto il parere del Comitato del Fondo sociale europeo del 20 novembre 1969,

considerando che l'esame delle regolamentazioni nazionali relative all'ente italiano «Centro regionale siciliano radio e telecomunicazioni» e al gruppo di enti olandesi «Bedrijfsverenigingen» ai sensi della legge «Organisatiewet Sociale Verzekering», ha permesso di constatare che tali enti sono in possesso dei requisiti richiesti dall'articolo 18, primo capoverso, del regolamento n. 9 e che essi non sono imprese a carattere essenzialmente industriale e commerciale ai sensi del terzo capoverso dell'articolo in parola;

considerando che gli enti di cui sopra sono pertanto suscettibili d'iscrizione nell'elenco di cui trattasi;

considerando, d'altra parte, che la «Bundesanstalt für Arbeitsvermittlung und Arbeitslosenversicherung (BAVAV)», iscritta nell'elenco degli enti di diritto pubblico con decisione della Commissione del 13 dicembre 1961, continua le sue attività sotto la denominazione di «Bundesanstalt für Arbeit (BA)» e che le «Knappschaften», iscritte nell'elenco con la stessa decisione, sono state sciolte e sostituite dalla «Bundesknappschaft»; che è quindi necessario adattare l'elenco di cui all'articolo 18 alla nuova situazione,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

Articolo 1

L'elenco degli enti di diritto pubblico previsto all'articolo 18, secondo capoverso, del regolamento n. 9 del Consiglio, concernente il Fondo sociale europeo, compilato con decisione della Commissione del 13 dicembre 1961 e aggiornato per ultimo con decisione della Commissione dell'11 marzo 1969, è completato con l'iscrizione dei seguenti enti:

Stato membro		*Ente di diritto pubblico*
Italia		Centro regionale siciliano radio e telecomunicazioni
Paesi Bassi		Bedrijfsverenigingen (ai sensi della legge «Organisatiewet Sociale Verzekering»)
è modificato come segue:		
Germania	— invece di:	«Bundesanstalt für Arbeitsvermittlung und Arbeitslosenversicherung (BAVAV)»
	leggasi:	«Bundesanstalt für Arbeit»
	e invece di:	«Knappschaften»
	leggasi:	«Bundesknappschaft».

Articolo 2

Gli Stati membri sono destinatari della presente decisione.

Fatto a Bruxelles, il 18 dicembre 1969.

Per la Commissione
Il Presidente
Jean REY

(1) GU n. 8 del 1°. 2. 1962, pag. 144/62.
(2) GU n. 63 del 20. 4. 1963, pag. 1342/63.
(3) GU n. 23 del 10. 2. 1965, pag. 398/65.
(4) GU n. 46 del 17. 3. 1966, pag. 631/66.
(5) GU n. L 44 del 20. 2. 1968, pag. 7.
(6) GU n. L 88 dell'11. 4. 1969, pag. 8.